

STATUTO

STATUTO DEL CONSORZIO A.S.I. ZIPA

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI E FINALITA' DEL CONSORZIO

Art. 1

Trasformazione, denominazione, natura, durata e sede del Consorzio di sviluppo industriale ZIPA

1. In attuazione dell'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dell'art. 36 della L. 5 ottobre 1991 n. 317, dell'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993 n. 149, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993 n. 237, dell'art. 11 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244 convertito in L. 8 agosto 1995 n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli artt. 1, 2 e 15, comma 3° della L.R. Marche 19 novembre 1996 n. 48 (nel seguito indicata semplicemente L.R. 48/96), ed in esecuzione del decreto del Presidente della Regione Marche del 29/12/1999, n. 200, il Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona – ZIPA è trasformato in Consorzio di sviluppo industriale denominato “Consorzio Zone Imprenditoriali provincia di Ancona, in sigla ZIPA” nel seguito indicato semplicemente come Consorzio.
2. Il Consorzio è un ente pubblico economico dotato di autonomia imprenditoriale e, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 48/96, può anche svolgere funzioni di strumento della Regione Marche per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale.
3. La durata del Consorzio è a tempo illimitato.
4. Il Consorzio ha sede in Jesi – Viale dell'Industria. Potranno essere costituite sedi secondarie.

Art. 2

Composizione

1. Fanno parte del Consorzio:
 - a) l'Amministrazione Provinciale di Ancona,
 - b) i Comuni di:
 - 1) Ancona,
 - 2) Camerano,
 - 3) Corinaldo,
 - 4) Falconara Marittima,
 - 5) Jesi,

- 6) Ostra,
- 7) Senigallia.
2. Potranno partecipare al Consorzio i Comuni della Provincia di Ancona, direttamente oppure attraverso società finanziarie da essi interamente partecipate.
3. La richiesta di partecipazione deve contenere tra l'altro l'impegno ai versamenti del contributo d'ingresso e delle quote annuali di partecipazione stabilite dal Consiglio generale e l'accettazione integrale dello statuto vigente del Consorzio.
4. E' istituito un registro degli Enti partecipanti in cui, per ciascuno, sono riportati i dati identificativi, le quote di capitale sociale sottoscritte e versate, la data di ingresso nel Consorzio per nuova ammissione e quella, eventuale, di cessazione per recesso o decadenza.

Art. 3

Recesso e decadenza

1. La volontà di recedere da parte di ciascuno dei partecipanti, manifestata con delibera del competente organo dell'ente recedente, dovrà essere accettata dal Consiglio generale con delibere approvate a maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione e con contestuale determinazione delle nuove quote di partecipazione degli Enti consorziati calcolate in termini di accrescimento proporzionale, oppure con sostituzione totale o parziale da parte di Enti contestualmente ammessi.
2. L'Ente recedente non potrà vantare crediti nei confronti del Consorzio per le quote versate oppure indennizzi o rimborsi per eventuali contributi conferiti e resta obbligato al pagamento delle quote e dei contributi già deliberati e non versati. L'Ente recedente non ha diritto alla liquidazione della quota parte del patrimonio netto che dovrà essere mantenuto integro per il raggiungimento degli scopi consortili.
3. Il Consiglio generale con deliberazione assunta a maggioranza di tre quarti delle quote sociali dichiara la decadenza di un Ente consorziato per mancato versamento degli oneri contributivi per due annualità consecutive o per ogni comportamento o grave inadempimento idoneo a pregiudicare gravemente il funzionamento del Consorzio e/o ad impedirne o ritardarne il raggiungimento delle finalità.
4. La decadenza produce i medesimi effetti economici e finanziari del recesso.

Art. 4

Finalità e compiti

1. Il Consorzio promuove, nell'ambito del territorio di propria competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del terziario e dei servizi in genere, con produzione di beni e di attività rivolte a favorire lo sviluppo economico, imprenditoriale e civile delle aree di influenza.
2. In particolare, il Consorzio promuove la realizzazione e la gestione di aree ed immobili atti ad ospitare insediamenti produttivi, servizi e centri direzionali orientati alle imprese, anche tra loro integrati, le infrastrutture comunque necessarie, servizi reali alle imprese e, sempre nei limiti delle proprie finalità istituzionali, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi intermedi e dei giovani imprenditori.
3. Nel perseguimento di dette finalità, il Consorzio esercita le funzioni e le attribuzioni previste dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, dalla legge 1° marzo 1986 n. 64, dalla legge 5 ottobre 1991 n. 317, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237 e dal d.l. 23 giugno 1995 n. 244 convertito in legge 8 agosto 1995 n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni riguardanti i suddetti Consorzi.
4. Nell'ambito dei territori dei comuni consorziati o dei distretti di sviluppo industriale in cui opera, il Consorzio provvede in particolare
 - a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;
 - b) alla ricerca tecnologica, alla progettazione, alla sperimentazione, all'acquisizione di conoscenze finalizzate all'assistenza tecnica, organizzativa e di mercato delle imprese e connessa al progresso organizzativo e gestionale ed al rinnovamento tecnologico delle stesse, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
 - c) alla promozione di attività di consulenza e di assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;
 - d) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione ed Enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
 - e) all'acquisizione ed alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi anche

- ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 della L.R. 48/96 nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive; alla gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi che può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;
- f) all'assegnazione, alla concessione, alla vendita, alla locazione ed alla locazione finanziaria alle imprese od ai loro consorzi di lotti in aree attrezzate;
 - g) alla costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
 - h) alla vendita, alla locazione ed alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;
 - i) alla realizzazione e gestione di aree produttive, industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali;
 - l) all'assunzione e promozione dell'erogazione dei servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e servizi terziari, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il Consorzio,
 - m) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
 - n) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
 - o) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;
 - p) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica di calore in regime di autoproduzione;
 - q) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa di fabbisogni consortili;
 - r) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 10 comma 6, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e della relativa legge regionale di attuazione;
 - s) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e di servizi realizzati o gestiti dal Consorzio;
 - t) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991 n. 317;
 - u) all'espressione di pareri, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d'uso;
 - v) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO E DI GESTIONE

Art. 5

Organi del Consorzio

1. Sono organi del consorzio:
 - a) il Consiglio generale,
 - b) il Comitato direttivo,
 - c) il Presidente,
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Direttore è organo tecnico del Consorzio con compiti e responsabilità stabiliti dal presente statuto.

CONSIGLIO GENERALE

Art. 6

Composizione e nomina del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è composto dai rappresentanti degli Enti partecipanti:
 - per la Provincia di Ancona, dal Presidente
 - per i comuni, dal Sindaco
2. Il rappresentante di un Ente partecipante può farsi sostituire nelle sedute del Consiglio mediante delega scritta. Il delegato deve essere scelto tra gli Assessori o i Consiglieri dell'Ente secondo le modalità previste nei rispettivi statuti.

Art. 7

Competenze del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale:
 - a) approva lo statuto e le sue modificazioni a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice;
 - b) elegge il Presidente, il Vicepresidente ed i membri del Comitato direttivo;
 - c) elegge, con votazioni separate con voto limitato a uno, due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti;

- d) determina la variazione, nel numero e/o nel valore delle quote di partecipazione degli Enti consorziati e le quote a carico di ciascuno di essi necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
- e) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi consorziati determinando il numero di quote di partecipazione ed il contributo di ingresso; provvede altresì sul recesso e sulla decadenza dei consorziati;
- f) propone l'affidamento al Consorzio di funzioni da parte degli Enti consorziati;
- g) fissa le indennità spettanti ai componenti degli organi consortili, assumendo come termini di riferimento le indennità erogate ai corrispondenti organi dipendenti dalla Regione o da società a prevalente partecipazione pubblica;
- h) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi, con particolare riguardo alla vendita, all'assegnazione ed alla concessione dei lotti ed alle competenze di cui all'art. 4 della L.R. n. 48/96;
- i) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;
- j) approva il piano-programma, il piano finanziario, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- k) adotta gli strumenti urbanistici generali di competenza del Consorzio;
- l) delibera sulla contrazione dei mutui.

Art. 8

Funzionamento del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del piano programma, dei corrispondenti bilanci preventivi triennale ed annuale e, in altra seduta, del conto consuntivo, secondo i tempi e le scadenze stabilite dalla normativa vigente.
2. L'avviso di convocazione va inoltrato ai rappresentanti degli Enti consorziati mediante raccomandata A/R o fax che devono pervenire almeno 10 giorni prima della seduta. In caso di trasmissione via fax, il destinatario dovrà dare conferma al Consorzio del ricevimento dell'avviso entro le successive 24 ore. L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Per ragioni d'urgenza, l'avviso di convocazione può pervenire, anche via facsimile, sino a 3 giorni prima della seduta.

3. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere, per l'ipotesi in cui nella prima seduta non si sia raggiunto il numero legale, l'indicazione del luogo e del giorno e dell'ora stabiliti per la seconda seduta, da tenersi non prima di 24 ore dalla prima, con il medesimo ordine del giorno.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Consiglio è presieduto dal membro del comitato direttivo delegato dal Presidente. Nella seduta in cui vengono eletti il Presidente e gli altri membri del Comitato direttivo, il Consiglio generale è presieduto dal componente rappresentante l'Ente consorziato che detiene la maggioranza relativa delle quote tra i presenti.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio generale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di componenti in numero tale da garantire la rappresentanza almeno del 51% delle quote di partecipazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di componenti in numero tale da garantire la rappresentanza almeno di un terzo delle quote di partecipazione. In ogni caso è comunque necessaria la presenza di almeno due rappresentanti degli Enti consorziati.
6. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti rappresentanti oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta, salve le maggioranze qualificate previste espressamente dalle leggi nazionali e regionali, dai regolamenti, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi.
7. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese, salve quelle che riguardano persone.
8. Nelle votazioni a scrutinio segreto a ciascun rappresentante sono consegnate schede di votazione in proporzione alle quote di partecipazione possedute dall'ente rappresentato.
9. Alle sedute del Consiglio generale assiste il Direttore del Consorzio che può essere chiamato ad esprimere preventivo parere su ogni proposta di deliberazione. Il Direttore redige il processo verbale della seduta che, dopo l'approvazione, viene sottoscritto anche dal Presidente. Possono inoltre assistere alle sedute i componenti del Comitato direttivo.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 9

Composizione, elezione, requisiti ed incompatibilità dei suoi componenti.

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri eletti dal Consiglio generale, al di fuori del proprio seno, fra persone che abbiano una particolare competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti e per funzioni svolte presso enti pubblici o aziende private, sulla base di proposte sottoscritte da Consiglieri che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione. Detta proposta, contenente anche l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio presso la sede del Consorzio ed è messa a disposizione di tutti i rappresentanti degli Enti consorziati, corredata dai curricula dei candidati.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
A parità di voti è eletto il candidato più anziano.
Il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato direttivo sono eletti con votazioni separate ed analoga procedura.
La deliberazione che approva i risultati delle elezioni, deve espressamente indicare, a pena di invalidità, i requisiti posseduti da ciascun componente il Comitato.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Comitato direttivo coloro che sono in lite con il Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse alle finalità ed ai compiti del Consorzio.

Art. 10

Durata

1. I membri del Comitato direttivo durano in carica cinque anni.
2. Ove ricorrano gravi motivi che siano di pregiudizio al regolare funzionamento del Consorzio, il Comitato direttivo può essere sciolto, previa mozione presentata dal Presidente o dal Collegio dei revisori dei conti oppure sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio generale.

3. Il Consiglio generale approva lo scioglimento per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti i quali rappresentino almeno il 50% più una delle quote di partecipazione. La mozione deve essere discussa non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla avvenuta presentazione. Nella stessa seduta che approva la mozione deve essere eletto il nuovo Comitato direttivo.
4. Il Comitato direttivo deve essere comunque rinnovato, qualora cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, più della metà dei suoi componenti.

Art. 11

Cessazione dalla carica di membro del Comitato direttivo

1. I componenti del Comitato direttivo cessano dalla carica:
 - a) per dimissioni volontarie,
 - b) per morte,
 - c) per decadenza,
 - d) per rimozione.
2. Le dimissioni da componente del Comitato direttivo devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consorzio. Il Presidente presenta le dimissioni al Vice Presidente. Le dimissioni sono efficaci dalla data della avvenuta presentazione.
3. I componenti decadono automaticamente dalla carica in caso di mancato ed ingiustificato intervento a tre sedute consecutive del Comitato o per sopravvenuta od accertata incompatibilità. Delle dimissioni o della decadenza il Comitato prende atto nella prima riunione utile ed avvia le necessarie procedure statutarie.
4. La rimozione per indegnità di un componente del Comitato direttivo è determinata dalla accertata inosservanza, grave o reiterata, dello statuto consortile o da comportamenti che ne pregiudichino la funzionalità o l'immagine o comunque impediscano, per dolo o colpa grave, il conseguimento degli scopi consortili. Sulla rimozione decide il Consiglio generale con le stesse procedure punto 3 dell'art. 10 dello statuto.
5. In caso di dimissioni del Comitato direttivo o di cessazione dalla carica di uno o più dei componenti, il Consiglio generale è convocato entro trenta giorni per l'elezione del nuovo Comitato direttivo o dei singoli componenti subentranti ai dimissionari.

Art. 12

Competenze del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalle leggi e dallo statuto al Consiglio generale, al Presidente ed al Direttore. Il Comitato direttivo attua gli indirizzi del Consiglio generale e, tra l'altro
 - a) approva i piani economici e finanziari e gli accordi di programma;
 - b) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva e decentrata vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
 - c) individua le aree e gli altri immobili di cui all'art. 4 dello statuto;
 - d) fissa in un regolamento i criteri per cedere in proprietà, in diritto di superficie o in uso, le aree e gli altri immobili alle imprese, determinandone il prezzo di cessione compatibilmente alle disponibilità finanziarie ed economiche previste dal piano programma e dai bilanci preventivi;
 - e) nomina il Direttore del Consorzio e ne determina la relativa indennità nel rispetto delle norme vigenti e della contrattazione collettiva;
 - f) determina i rimborsi e le indennità da liquidare ai membri del Comitato direttivo in relazione ad incarichi specifici formalmente conferiti ed assolti.

Art. 13

Funzionamento del Comitato direttivo

1. Le sedute del Comitato direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti, con votazione palese, ad eccezione di quelle concernenti persone. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente, d'iniziativa o anche su richiesta di almeno due suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Comitato è presieduto dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro delegato dal Presidente.
4. I singoli membri non possono partecipare alla discussione e alla deliberazione per atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro parenti o affini entro il quarto grado. Il Comitato direttivo è sostituito dal Consiglio generale nei casi in cui

non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente paragrafo.

5. Alle sedute del Comitato direttivo assiste il Direttore del Consorzio il quale può essere chiamato a relazionare o, comunque, ad esprimere preventivo parere su ogni proposta in discussione. Egli redige il processo verbale della seduta che, dopo l'approvazione, viene sottoscritto anche dal Presidente.
6. Le sedute non sono pubbliche; tuttavia il Presidente può consentire la presenza a persone determinate che, per specifiche competenze, possano relazionare su singoli argomenti.
7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore e vengono rese pubbliche con l'affissione all'albo presso la sede del Consorzio.

PRESIDENTE

Art. 14 Competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dalle leggi nazionali e regionali, nonché dal presente statuto.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio generale senza diritto di voto, convoca e presiede il Comitato direttivo, è responsabile dell'attuazione delle loro rispettive deliberazioni, sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce al Consiglio generale sull'andamento della gestione consortile.
3. Inoltre il Presidente:
 - a) attribuisce incarichi specifici ai membri del comitato direttivo, definendone i limiti di competenza e la durata;
 - b) adotta, in casi di comprovata necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, che devono essere sottoposti a ratifica del Comitato stesso nella seduta immediatamente successiva da tenersi nel termine massimo di quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza dei provvedimenti assunti;
 - c) promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività consortile con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
 - d) ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge regionale 19.11.1996 n. 48, provvede a dare comunicazione alla Regione degli atti di nomina degli organi consortili, degli atti di determinazione delle relative indennità e del bilancio consuntivo d'esercizio.

4. Il Comitato direttivo può delegare il Presidente ad assumere provvedimenti di propria competenza nei limiti e nel rispetto dei criteri fissati nell'atto di delega. Il Presidente deve comunicare al comitato direttivo i provvedimenti assunti in forza di tali deleghe nella seduta immediatamente successiva a ciascuna sua specifica determinazione.

Art. 15 **Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento di questi.
2. Il Presidente può delegare al Vicepresidente e/o ad uno o più dei componenti del Comitato direttivo l'esercizio di parte delle proprie competenze. Le deleghe devono essere conferite, in ogni caso, per iscritto e debbono indicare le specifiche competenze assegnate e gli eventuali limiti di tempo in cui queste devono essere esercitate; le deleghe possono essere in ogni tempo revocate. Delle deleghe assegnate e delle loro revocche viene data notizia al Comitato direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16 **Composizione, durata e funzioni del Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, nominato dal Consiglio Regionale, e da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dal Consiglio generale del Consorzio, scegliendoli tra gli iscritti nel suddetto ruolo o nell'Albo Territoriale dei Dottori commercialisti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica 3 anni. In caso di dimissioni, di morte o comunque di altra causa di cessazione dalle funzioni di uno dei suoi componenti effettivi subentra per surrogazione il supplente eletto con maggiori voti, ovvero, in caso di parità, il più anziano dei due, ed in tal caso il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio nella prima seduta ordinaria successiva.
3. Il Presidente del Collegio segnala al Consiglio generale le eventuali assenze ingiustificate dei membri effettivi alle riunioni del Collegio; qualora le assenze risultino essere, per ogni membro, due consecutive, il Consiglio, previo accertamento dei fatti contenuti

- nella segnalazione, dichiara la decadenza e provvede alla immediata surroga ai sensi del comma precedente.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo interno sulla attività del Consorzio. In particolar modo, il Collegio medesimo:
 - a) esamina i piani economici e finanziari, il bilancio preventivo annuale e quello triennale e il conto consuntivo d'esercizio;
 - b) esprime su di essi il proprio parere;
 - c) controlla la regolarità della contabilità;
 - d) redige, dietro specifica richiesta del Consiglio generale o del comitato direttivo, relazioni motivate sulla corrispondenza di atti del Consorzio in fase di formazione alle norme comunitarie nazionali o regionali ed al presente statuto e/o sulla loro congruità economica e finanziaria.
 5. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo.
 6. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta ogni due mesi.

DIRETTORE

Art. 17

Nomina, ruolo e competenze del Direttore

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Comitato direttivo nell'ambito del personale di ruolo con qualifica dirigenziale oppure con incarico, con contratto a termine, di durata non superiore a quella del Consiglio generale fra persone, estranee al Consorzio, che possiedono documentati requisiti di competenza e ruolo per mansioni acquisite presso aziende od enti pubblici oppure presso imprese private.
2. Il Direttore è organo tecnico-manageriale ed ha la responsabilità gestionale del Consorzio. Spettano al Direttore l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto non abbiano riservato ad altri organi consortili.
3. Il Direttore in particolare:
 - a) svolge le funzioni dirigenziali attribuite dalla normativa vigente;
 - b) sovrintende, quale capo del personale del Consorzio, alle funzioni dei dirigenti e, con la loro collaborazione, organizza e dirige l'attività di tutto il personale adottando gli atti di gestione che ne determinano le specifiche mansioni e gli ordini di servizio, in attuazione alla contrattazione collettiva nazionale, decentrata ed agli accordi aziendali; irroga le sanzioni

disciplinari previste dalle leggi, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti aziendali, ad eccezione di quelle che comportano la sospensione o l'interruzione del rapporto di lavoro;

- c) presenta al Comitato direttivo proposte motivate per la stipula di accordi aziendali, per l'assunzione di nuovo personale, per i passaggi di qualifica non automatici, per le sanzioni disciplinari eccedenti le proprie competenze;
 - d) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - e) stipula i contratti nell'ambito delle funzioni attribuitegli;
 - f) indice la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 48/96;
 - g) dispone gli acquisiti di beni e la fornitura di servizi al Consorzio nei casi e nei limiti previsti dall'apposito regolamento;
 - h) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso o gli altri strumenti di pagamento o riscossione coerenti con la contabilità vigente;
 - i) formula proposte al Comitato direttivo tendenti all'attuazione del piano programma;
 - j) esprime pareri non vincolanti agli organi consortili;
 - k) interviene, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio generale e del comitato direttivo e redige i relativi processi verbali.
4. Il Direttore, sotto la propria responsabilità, può delegare specifiche funzioni di cui alle precedenti lettere a), c), d), f), i) e j) a singoli dirigenti di settore. In tal caso, vigila sulla esecuzione delle deleghe attribuite.

CAPO III PERSONALE

Art. 18 Personale

1. Il Comitato direttivo disciplina con apposito regolamento la organizzazione del personale dipendente in conformità al presente statuto. Il Direttore cura l'organizzazione dei servizi e degli uffici in base ai criteri di autonomia, funzionalità, collaborazione ed economicità di gestione attribuendo a ciascun dirigente e dipendente, nel rispetto della contrattazione collettiva di settore, mansioni corrispondenti alle qualifiche ed alle responsabilità.

Art. 19 Dirigenti

1. I dirigenti esercitano le funzioni loro demandate dal regolamento in conformità alla vigente normativa nazionale regionale, alla contrattazione collettiva di settore ed al presente statuto.
2. Il Comitato direttivo, su proposta del Direttore, può nominare il Vice direttore scegliendolo tra i dirigenti. Il Vice Direttore svolge funzioni ausiliarie o vicarie del Direttore in caso di sua vacanza, assenza o impedimento.

Art. 20 Incompatibilità e responsabilità

1. Al Direttore, ai dirigenti ed al personale dipendente è vietato l'esercizio di altro impiego, professione o attività imprenditoriale, nonché ogni altro incarico presso enti, aziende pubbliche o private o imprese, in assenza di esplicita autorizzazione del Comitato direttivo, nel rispetto della vigente normativa e della contrattazione collettiva.
2. Non possono essere nominati Direttore, dirigente o dipendente del Consorzio i consiglieri o gli amministratori degli enti partecipanti.

CAPO IV PATRIMONIO E FINANZA

Art. 21 Capitale, fondo di dotazione e riserve

1. Il capitale di proprietà del Consorzio è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla attività. Esso è suddiviso in Capitale consortile, fondo di dotazione e riserve.
2. Il Capitale sociale è suddiviso in quote da 30.000 Euro (pari a £. 58.088.100) ciascuna, attribuite ai partecipanti in base alla loro partecipazione al capitale iniziale ed ai successivi conferimenti determinati dal Consiglio generale. Le quote possedute da ciascun partecipante ne determinano proporzionalmente la rappresentanza nelle decisioni del Consiglio generale.
3. Il fondo di dotazione del Consorzio è costituito dall'apporto iniziale dei partecipanti fondatori, al netto del capitale e delle riserve straordinarie iniziali, dai contributi di ingresso versati dai nuovi partecipanti e dai successivi contributi in conto capitale versati dai partecipanti proporzionalmente alle quote del capitale possedute da ciascuno.
4. Le riserve sono costituite per far fronte ad eventuali perdite future e derivano o da uno specifico apporto iniziale o successivo dei partecipanti ovvero dall'accantonamento di utili deliberato dal Consiglio generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.
5. Il capitale ed il fondo di dotazione sono indisponibili per la copertura di perdite d'esercizio. Il capitale di proprietà del Consorzio non può essere diviso e distribuito ai partecipanti se non in sede di liquidazione dello stesso.
6. Le eventuali perdite riscontrate nel bilancio consuntivo di gestione saranno ripianate in via prioritaria con l'utilizzazione delle riserve appositamente accantonate e, in mancanza o per l'insufficienza delle stesse, da una specifica contribuzione da parte dei singoli partecipanti in proporzione alle quote di capitale sottoscritte da ciascuno.

Il piano di riparto delle perdite sarà approvato dal Consiglio generale contestualmente al Conto consuntivo. I partecipanti dovranno versare le rispettive contribuzioni entro 120 giorni dalla comunicazione di richiesta.

Art. 22

Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari di cui il Consorzio può disporre sono costituiti, oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche
 - a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri di cui al successivo comma 2°;
 - b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;
 - c) dai finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine, eventualmente assistiti da garanzie della Regione o degli enti locali per i mutui richiesti dal Consorzio e concessi per le finalità del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218;
 - d) dalla emissione di obbligazioni, cartelle fondiarie e buoni ordinari consortili (B.O.C.);
 - e) dai contributi volontari di enti e di terzi.L'ammontare del contributo annuale a carico dei consorziati è stabilito dal Consiglio generale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale.
2. Le quote potranno essere modificate in ragione di nuove ammissioni o recessi e costituiscono il parametro di rappresentatività all'interno degli organi consortili.
3. Tali contribuzioni dovranno essere versate entro e non oltre centoventi giorni dalla comunicazione della richiesta. Nel caso di mancato pagamento nei termini sulle somme dovute dai singoli partecipanti saranno dovuti interessi moratori in misura pari al T.U.S. vigente al momento della richiesta aumentato di due punti percentuali. Se il ritardo supera un anno il partecipante moroso dovrà corrispondere anche gli importi dovuti alla svalutazione monetaria nel frattempo intercorsa, a titolo di risarcimento del danno. Alla riscossione coattiva si provvederà mediante iscrizione a ruolo.

Art. 23

Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
 - attività e passività finanziarie,
 - beni mobili e immobili, crediti, titoli di credito, beni conferiti in natura,
 - beni destinati al servizio dell'Ente e da altre attività non disponibili.

2. I beni costituenti il patrimonio del Consorzio sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

CAPO V GESTIONE E CONTABILITA'

Art. 24 Criteri informativi della gestione

1. La gestione del Consorzio persegue le finalità indicate dal presente statuto ed il pareggio del bilancio, inteso come equilibrio tra entrate ed uscite finanziarie e, nel conto economico, tra costi e ricavi, comprese le contribuzioni degli enti partecipanti.
2. Il Consorzio svolge la propria attività con autonomia gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
3. Il regolamento stabilisce indici e criteri per la valutazione della gestione e disciplina altresì, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le procedure contabili e la tenuta dei documenti.

Art. 25 Programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione delle finalità previste dal presente Statuto, e nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Regione Marche e, periodicamente, dal Consiglio generale, trovano sviluppo nel piano programma quale strumento di programmazione pluriennale generale, e nel bilancio preventivo triennale.
2. Il piano programma ed il bilancio preventivo triennale sono adottati, su proposta del Direttore, dal Comitato direttivo, e sono approvati dal Consiglio generale entro due mesi dalla loro adozione. Essi sono aggiornati, se del caso, annualmente in occasione della predisposizione del bilancio di previsione annuale.

Art. 26 Bilancio di previsione ed esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione annuale, predisposto in pareggio, viene adottato dal Comitato direttivo su proposta del Direttore e previo parere del Collegio dei revisori dei conti. Il bilancio deve essere reso disponibile per preventiva consultazione da parte dei rappresentanti degli enti partecipanti almeno 15 giorni prima della seduta del Consiglio generale convocato, in seduta ordinaria, per

la sua approvazione, che deve avvenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 27

Bilancio consuntivo

1. La proposta di bilancio consuntivo, comprensivo del conto economico, della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati, viene predisposta dal Direttore e presentata all'esame del Comitato direttivo entro il 31 marzo.
2. Il bilancio consuntivo è adottato dal Comitato direttivo entro il 15 aprile e trasmesso immediatamente al Collegio dei revisori dei conti che dovrà predisporre, nei successivi 15 giorni, la relazione di accompagnamento.
3. In caso di perdita di esercizio, il Comitato analizza le cause che l'hanno determinata ed indica le proposte per la copertura nonché i provvedimenti adottati o da adottare per ricondurre in equilibrio la gestione.
4. In caso di utile d'esercizio, il Comitato deve indicare gli accantonamenti predisposti e le modalità di utilizzazione dell'autofinanziamento conseguito verso obiettivi specifici.
5. Entro il 30 aprile il bilancio adottato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, deve essere reso disponibile per la consultazione da parte dei rappresentanti degli enti consorziati.
6. Il Consiglio generale, entro il 31 maggio, approva in seduta ordinaria il bilancio consuntivo o, in caso di rinvio al Comitato direttivo per chiarimenti e rettifiche, entro e non oltre il 30 giugno successivo.

CAPO VI

RAPPORTI CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE

Art. 28

Programmazione regionale e territoriale e attività del Consorzio

1. Il Consorzio svolge, nell'ambito del proprio territorio di influenza, le attività di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all'articolo 11 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui agli articoli 50 e 51 del d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.
2. Gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e relative varianti sono adottati dall'assemblea del Consorzio, previo parere dei Comuni consorziati, e sono approvati dalla Provincia, seguendo le stesse procedure previste dalla l.r. 5 agosto 1992 n. 34, per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali. Gli strumenti urbanistici approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 12 della l.r. 34/1992.
3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 11 bis e 11 ter della legge 19 luglio 1993, n. 237 ed all'articolo 11 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del t.u. approvato con D.P.R. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.P.R. 218/1978. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'art. 53 del D.P.R. 218/1978, e le relative funzioni sono esercitate dal Presidente del Consorzio, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.

6. Il Consorzio può avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Consorzio può concludere con la Regione Marche e con gli altri Enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del Comune o dei Comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa del Consorzio, il Direttore indice la conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono indette, in particolare, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di servizi o uffici dell'Amministrazione regionale, provinciale, comunale o di altre amministrazioni. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
2. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Presidente del Consorzio il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste .
3. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, modificata dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549, articolo 1, comma 59 e successive integrazioni.

Art. 30
Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

1. I Comuni possono delegare al Consorzio la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di convenzione tipo predisposta dal Consorzio stesso.
2. La realizzazione può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dagli enti locali consorziati che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali all'attrezzatura della stessa.
3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale.
4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione di cui al comma 1.
5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.

Art. 31
Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

1. La Regione, la Provincia, i Comuni ed altri Enti possono affidare al Consorzio la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.
2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'Ente pubblico titolare, i compiti di

manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti, gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative.
4. Il Consorzio provvede alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

Art. 32

Funzioni di vigilanza della Regione

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sulla attività esterna del Consorzio, anche mediante acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, può
 - a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento del Consorzio;
 - b) provvedere, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di Commissari *ad acta*;
 - c) sciogliere gli organi del Consorzio per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per gravi irregolarità nella gestione o di dissesto economico e finanziario non ripianato dagli Enti consorziati.
3. Nei casi di scioglimento degli organi del Consorzio il Presidente della Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione, e comunque per un periodo non eccedente quello stabilito nell'atto di nomina.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Trasformazione ed entrata in vigore dello statuto

1. La nuova forma consortile regolata dal presente statuto subentra a titolo universale nei rapporti in essere con gli enti fondatori e verso i terzi, il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti per trasformazione dell'omonimo "Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona – ZIPA" costituito con la convenzione stipulata tra gli stessi soci fondatori in data 03/07/1995 (Rep. n. 51340 del Notaio Guido Bucci operante in Ancona, Via Marsala n. 12, registrato in Ancona il 10/07/1995 al n. 2922 – Serie 1).
2. La trasformazione si considera perfezionata solo al momento dell'approvazione del presente statuto da parte della Regione Marche ai sensi della l.r. n. 48/96.
3. Gli organi del Consorzio trasformando restano in funzione, per "prorogatio" fino alla nomina dei nuovi organi previsti dal nuovo statuto.

Art. 34

Norma generale di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti e, in particolare, quelle contenute nella l.r. n. 48/96.

Art. 35

Patrimonio iniziale e sua variabilità

1. Il patrimonio iniziale del Consorzio è costituito:
 - a) da un capitale consortile formato da n. 100 quote per un totale di Euro 3.000.000 (pari a £. 5.808.810.000),
 - b) da un fondo di dotazione di Euro 5.681.026 (pari a £. 11.000.000.213),
 - c) da una riserva straordinaria risultante dalla differenza tra il valore di stima attribuito al patrimonio netto dalla perizia giurata del Rag. Paolo Mancinelli operante in Jesi e le voci a) e b) del presente articolo.
2. Il capitale consortile è variabile su delibera del Consiglio generale in seduta ordinaria.

Art. 36
Ripartizione del capitale consortile

Il capitale consortile risulta così ripartito tra i soci:

a) Provincia di Ancona	quote n. 44
b) Comune di Ancona	quote n. 28
c) Comune di Jesi	quote n. 16
d) Comune di Falconara Marittima	quote n. 4
e) Comune di Corinaldo	quote n. 4
f) Comune di Ostra	quote n. 4
g) Comune di Senigallia	quote n. 1
h) Comune di Camerano	quote n. 1

I N D I C E

CAPO I – Elementi costitutivi e finalità del Consorzio

Art. 1 - Trasformazione, denominazione, natura, durata e sede del Consorzio di sviluppo industriale ZIPA	pag. 2
Art. 2 - Composizione	pag. 2
Art. 3 - Recesso e decadenza	pag. 3
Art. 4 - Finalità e compiti	pag. 4

CAPO II – Organi di rappresentanza, di amministrazione, di controllo e di gestione

Art. 5 - Organi del Consorzio	pag. 6
-------------------------------	--------

CONSIGLIO GENERALE

Art. 6 - Composizione e nomina del Consiglio Generale	pag. 6
Art. 7 - Competenze del Consiglio generale	pag. 6
Art. 8 - Funzionamento del Consiglio generale	pag. 7

COMITATO DIRETTIVO

Art. 9 - Composizione, elezione, requisiti ed incompatibilità dei suoi componenti	pag. 9
Art. 10 - Durata	pag. 9
Art. 11 - Cessazione dalla carica di membro del Comitato direttivo	pag. 10
Art. 12 - Competenze del Comitato direttivo	pag. 11
Art. 13 - Funzionamento del Comitato direttivo	pag. 11

PRESIDENTE

Art. 14 - Competenze	pag. 12
Art. 15 - Il Vicepresidente	pag. 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16 - Composizione, durata e funzioni del Collegio dei revisori dei conti	pag. 13
---	---------

DIRETTORE

Art. 17 - Nomina, ruolo e competenze del Direttore	pag. 14
--	---------

CAPO III – Personale

Art. 18 - Personale	pag. 16
Art. 19 - Dirigenti	pag. 16
Art. 20 - Incompatibilità e responsabilità	pag. 16

CAPO IV – Patrimonio e finanza

Art. 21 - Capitale, fondo di dotazione e riserve	pag. 17
Art. 22 - Mezzi finanziari	pag. 18
Art. 23 - Patrimonio	pag. 18

CAPO V – Gestione e contabilità

Art. 24 - Criteri informativi della gestione	pag. 20
Art. 25 - Programmazione	pag. 20
Art. 26 - Bilancio di previsione ed esercizio finanziario	pag. 20
Art. 27 - Bilancio consuntivo	pag. 21

CAPO VI – Rapporti con la programmazione regionale e territoriale

Art. 28 - Programmazione regionale e territoriale e attività del Consorzio	pag. 22
Art. 29 - Conferenza dei servizi	pag. 23
Art. 30 - Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione	pag. 24
Art. 31 - Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture	pag. 24
Art. 32 - Funzioni di vigilanza della Regione	pag. 25

CAPO VII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 33 - Trasformazione ed entrata in vigore dello statuto	pag. 26
Art. 34 - Norma generale di rinvio	pag. 26
Art. 35 - Patrimonio iniziale e sua variabilità	pag. 26
Art. 36 - Ripartizione del capitale consortile	pag. 27